Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Mercoledì, 1° settembre** | **Numero 207**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1118 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione,
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, stato approvato col nostro decreto 18 marzo 1909, n. 15[illegible];

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, che all'art. 74 autorizza il Governo del Re a procedere all'applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni in esso decreto contenute al personale delle Amministrazioni provinciali dello Stato;

Visto l'altro Nostro decreto di eguale data, n. 2065, che fa riserva di stabilire con successivo provvedimento le norme per l'applicazione delle tabelle organiche a ruoli aperti con esso approvate e le norme riguardanti la disciplina delle carriere;

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2231, portante modificazioni ed aggiunte al precedente Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visti i Nostri decreti 4 maggio 1920, n. 564, e 7 giugno 1920, n. 741;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti norme per l'applicazione delle tabelle a ruoli aperti e per la disciplina delle carriere del personale dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse:

TITOLO I.

CAPO I.

Gradi e promozioni.

Sezione I.

Personale di concetto.

Art. 1.

Il personale dipendente dall'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse è costituito:

1° dagli ispettori;
2° dai conservatori delle ipoteche;
3° dai ricevitori del registro;
4° dai volontari;
5° dagli applicati degli uffici del registro;
6° dagli applicati degli uffici delle ipoteche;
7° dai bollatori ed indicatori del registro.

Art. 2.

I gradi della carriera del personale d'ispezione sono tre: ispettore superiore, ispettore provinciale capo ed ispettore provinciale.

I conservatori delle ipoteche sono divisi in due categorie, come alla tabella *M*, allegata al Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 2065.

I gradi della carriera dei ricevitori del registro sono tre: ricevitore capo, ricevitore principale e ricevitore.

Art. 3.

Il trattamento economico e di carriera di ciascuna categoria di personale di cui all'art. 1 è stabilito dalle tabelle approvate con R. decreto del 23 ottobre 1919, n. 2065, modificate come alle tabelle 12 e 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, alla tabella 2 del R. decreto-legge 4 maggio 1920, n. 564, ed all'art. 3 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 741.

In forza dei detti decreti e tabelle, col 1° gennaio 1920 cessa il sistema della retribuzione ad aggio dei ricevitori del registro, che da questa data vengono retribuiti a stipendio fisso, conservando per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1919 le L. 1200 loro concesse a titolo di maggiore retribuzione in dipendenza del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 4.

I posti di ispettore si conferiscono ai ricevitori principali che abbiano le attitudini e la idoneità al disimpegno delle funzioni di ispezione a giudizio dell'Amministrazione.

Art. 5.

I posti di conservatore delle ipoteche di 2ª categoria si conferiscono a scelta, per due terzi ai funzionari dipendenti dall'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse della carriera ispettiva e della carriera dei ricevitori del registro, e per un terzo ai funzionari di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, dipendenti dal Ministero delle finanze.

Gli aspiranti debbono contare almeno otto anni di servizio.

Art. 6.

I posti di conservatore delle ipoteche di 1ª categoria si conferiscono per metà a scelta per merito comparativo con i criteri indicati dall'art. 52 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, ai conservatori di 2ª categoria.

L'altra metà è riservata per le nomine a scelta: per due quinti ai funzionari di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, dipendenti dal Ministero delle finanze, di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione o grado parificato; per gli altri due quinti agli ispettori superiori, ispettori capi e ricevitori capi del registro, del bollo e delle tasse; e per non più di un quinto ad altri funzionari governativi di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o altro grado corrispondente.

Art. 7.

I posti di conservatore delle ipoteche di ciascuna categoria riservati ai funzionari dipendenti dall'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse spettano per un quarto agli ispettori, per una metà ai ricevitori e per un quarto ai titolari degli uffici misti del registro e delle ipoteche, salva attribuzione dei posti vacanti all'una od all'altra di tali categorie qualora in alcuna di esse siano per mancare concorrenti.

Art. 8.

I funzionari di altro ruolo che conseguono la nomina a conservatore delle ipoteche così di 1ª che di 2ª categoria, ed i conservatori delle ipoteche che all'atto della promozione alla 1ª categoria abbiano uno stipendio superiore a L. 8000, conservano lo stipendio di cui sono provvisti, ma qualora esso non trovi rispondenza nella scala degli stipendi dei conservatori, conseguono lo stipendio di detta scala immediatamente inferiore. In questo caso i detti funzionari, mantenendo la loro anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti di stipendio, conseguono intanto la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 9.

È in facoltà del ministro, con suo decreto, previo parere del Consiglio di amministrazione, di passare nel ruolo dei ricevitori principali gli ispettori che, a suo giudizio, siano riconosciuti meno adatti ed idonei a proseguire nella carriera d'ispezione.

Art. 10.

I volontari sono nominati in seguito a concorso per esame, giusta il programma e le norme da stabilirsi per decreto Ministeriale, tra coloro che possiedono la laurea in giurisprudenza od il diploma conseguiti in una Università od in un Istituto superiore del Regno

Art. 11.

I volontari sono nominati ricevitori del registro dopo un tirocinio di 12 mesi almeno di effettivo servizio, durante i quali abbiano dato prova di diligenza, operosità e capacità e si siano dimostrati idonei alla direzione ed alla gestione di un ufficio.

Il periodo di volontariato effettivamente prestato si computa nel quadriennio per il conseguimento del primo aumento di stipendio di cui alla tabella organica.

Art. 12.

Le promozioni ad ispettore superiore si conferiscono a scelta, in ordine di merito, senza riguardo all'anzianità, agli ispettori capi, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Le promozioni al grado di ispettore capo si conferiscono a scelta, per merito comparativo tra gli ispettori che abbiano compiuti, all'atto della vacanza del posto, non meno di cinque anni di effettivo servizio nel grado.

Le designazioni per tali promozioni sono fatte dal Consiglio di amministrazione tenuto conto, oltre che dei titoli e requisiti indicati nell'art. 52 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, anche delle informazioni annuali dell'ultimo quinquennio, delle risultanze delle verifiche e controverifiche degli uffici del circolo a cui l'ispettore è preposto e dell'ammontare ed importanza dei rilievi e dei supplementi di tassa da lui fatti e del loro risultato, nonchè degli effetti che la sua vigilanza ed il suo consiglio hanno avuto nell'andamento degli uffici del circolo.

Art. 14.

Le promozioni al grado di ricevitore capo sono conferite a scelta per merito comparativo tra i ricevitori principali che abbiano compiuti, all'atto della vacanza del posto, non meno di cinque anni di effettivo servizio nel grado.

Le designazioni per tali promozioni sono fatte dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto, oltrechè dei titoli e requisiti di cui all'articolo 52 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, delle informazioni annuali dell'ultimo quinquennio, dei precedenti di carriera e delle risultanze delle verifiche degli uffici gestiti.

Art. 15.

Le promozioni al grado di ricevitore principale sono conferite ai ricevitori del grado inferiore esclusivamente mediante concorso per esame.

Sono ammessi al concorso i funzionari i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di servizio effettivo nella medesima categoria d'impiego, escluso il periodo di volontariato, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 16

Il concorso per ricevitore principale deve essere bandito ogni anno per un numero di posti eguale a quello dei posti resisi vacanti nell'anno precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente, che non ottennero ancora la nomina a ricevitore principale.

Art. 17.

La prova del concorso consta di un esame di cultura e di un giu-

dizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle attitudini alla gestione di uffici di maggiore importanza.

L'esame di coltura consta di tre prove scritte e di una orale.

Delle prove scritte, due sono di carattere teorico e la terza consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. La prova orale consiste in una discussione sulle discipline riguardanti l'Amministrazione stessa.

Per il giudizio sul servizio prestato, la Commissione tiene presenti, oltre i titoli, i lavori di ufficio, e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato del direttore generale ove siano messe in evidenza le risultanze delle verifiche eseguite negli uffici di cui il candidato ha avuto la gestione nell'ultimo quinquennio.

Ove lo reputi opportuno la Commissione può anche udire lo stesso direttore generale.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice è composta di 5 membri dei quali uno consigliere di Stato o della Corte dei conti, due funzionari del Ministero delle finanze di grado non inferiore a direttore capo di divisione, un ispettore superiore dell'Amministrazione del registro ed un professore ordinario di materie giuridiche od economiche di R. Università o di R. Istituto superiore di commercio. La presidenza sarà tenuta dal consigliere di Stato o della Corte dei conti.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 19.

I vincitori del concorso non possono essere nominati finchè la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Qualora per fatti sopravvenuti o accertati dopo il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione in seguito a decreto del ministro, emanato su conforme parere motivato del Consiglio di ammistrazione e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non può più avere luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 20.

Ai vincitori del concorso per ricevitore principale che non ottengono immediatamente la promozione, ed ai ricevitori i quali, nel concorso stesso, pur riportando almeno otto decimi in ciascuna prova, non sieno stati collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di 4 anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi e non può essere conseguito più di una volta.

Sezione II.

Personale degli applicati.

Art. 21.

I gradi della carriera del personale degli applicati del registro sono quelli di:

applicato del registro;
e di aiuto ricevitore.

I gradi della carriera del personale degli applicati delle ipoteche sono quelli di:

applicato delle ipoteche
e di aiuto conservatore.

Le due carriere sono equiparate nel primo grado di applicato ed è ammesso il passaggio nel detto grado dall'una all'altra su domanda o di ufficio.

Art. 22.

I posti di applicato del registro e quelli di applicato delle ipoteche si conferiscono per esame di concorso giusta il programma e le norme da stabilirsi per decreto Ministeriale. Per prendere parte al concorso occorre possedere almeno la licenza ginnasiale o tecnica.

Art. 23.

Le promozioni al grado di aiuto-ricevitore e di aiuto-conservatore sono conferite rispettivamente agli applicati del registro ed agli applicati delle ipoteche, per due terzi dei posti mediante concorso per esame, e, per un terzo, per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso gli applicati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 12 anni di effettivo servizio nella qualità di applicato o in quella di commesso e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte tra coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni di effettivo servizio in qualità di applicato o di commesso.

Art. 24.

L'esame di coltura nel concorso per la promozione ai gradi di aiuto ricevitore e di aiuto conservatore, consta di due prove scritte e una orale.

Delle prove scritte una è di carattere teorico e la seconda consiste nella risoluzione di più quesiti di carattere teorico-pratico, come da programma da stabilirsi con decreto Ministeriale. La prova orale consiste in una discussione sulle materie del programma medesimo.

La Commissione è composta di un referendario del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, presidente, di un direttore capo di divisione amministrativo e di un ispettore superiore del registro.

Per il giudizio sul servizio prestato si tiene specialmente conto delle gestioni così di ufficio come fiduciarie tenute dall'applicato durante la sua carriera e delle attribuzioni disimpegnate.

Art. 25.

Ai vincitori del concorso per aiuto ricevitore o per aiuto conservatore che non ottengono immediatamente la promozione, ed agli applicati i quali, nel concorso stesso, pur riportando almeno otto decimi in ciascuna prova, non sieno stati collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 26.

I posti di bollatori ed indicatori del registro sono conferiti agli invalidi di guerra che possiedano i requisiti fisici necessari per il disimpegno delle relative funzioni e, come titolo di studio, almeno la licenza elementare superiore, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e 67 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158. In mancanza e dopo esauriti gli invalidi di guerra idonei all'esercizio delle relative funzioni a coloro, a scelta, che abbiano prestato servizio negli Uffici del registro.

TITOLO II.

Disposizioni generali.

Art. 27.

Le conservatorie delle ipoteche sono divise, in ragione della loro importanza, in due categorie, giusta la tabella *A*, allegata al pre-

sente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, la quale potrà essere modificata con decreto Reale, purchè per ciascuna categoria sia mantenuto l'attuale numero complessivo degli Uffici.

Agli uffici di prima categoria sono di regola destinati i Conservatori di prima categoria, ed agli Uffici della seconda categoria, i conservatori di seconda categoria.

Con decreto Ministeriale possono essere disposti trasferimenti da un ufficio all'altro della stessa categoria.

Art. 28.

Gli Uffici misti vacanti sono di regola conferiti, a scelta, agli ispettori, ai titolari di altri uffici misti ed ai ricevitori del registro che ne facciano domanda.

Art. 29.

Gli Uffici del registro sono divisi in tre categorie, secondo la loro importanza decrescente, desunta dalla media delle riscossioni degli ultimi cinque esercizi finanziari, previa eliminazione dell'esercizio di maggiore e di quello di minore riscossione, giusta apposita tabella di classificazione approvata con decreto Ministeriale.

Nella classificazione degli uffici misti del registro e delle ipoteche si tiene conto delle riscossioni del ramo registro e delle tasse ipotecarie.

Agli uffici di 1ª categoria sono assegnati di regola i ricevitori capi, a quelli di 2ª categoria i ricevitori principali ed a quelli di 3ª i ricevitori.

Art. 30.

Negli uffici più importanti indicati nella tabella di classificazione; di cui all'articolo precedente, può essere assegnato un secondo ricevitore con funzioni da stabilirsi con provvedimento ministeriale.

Art. 31.

I titolari degli Uffici del registro possono essere autorizzati dall'Intendenza di finanza a delegare, sotto la propria responsabilità, uno degli aiuti o degli applicati da essi dipendenti a rappresentarli nei casi di assenza o di legittimo e giustificato impedimento, osservate le norme di cui all'art. 24 del regolamento 18 marzo 1909, n. 158.

Negli uffici ove è assegnato un secondo ricevitore, la delegazione di rappresentanza potrà invece essere fatta scambievolmente fra i due ricevitori, secondo i casi, e soltanto a quello non titolare dell'Ufficio è concessa la facoltà di delegare anche uno degli aiuti o degli applicati dell'Ufficio, previa l'autorizzazione di cui sopra.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Abolizione di gradi.

Art. 32.

Sono aboliti i gradi di ispettore aggiunto e di ricevitore superiore ed è soppressa la carriera di aiuto-ricevitore istituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 744.

Gli attuali ispettori aggiunti entrano a far parte del ruolo degli ispettori con decorrenza dal 1° dicembre 1919 e saranno collocati nel detto ruolo dopo l'ultimo promosso ispettore, secondo l'ordine in cui trovansi graduati in quello degli ispettori aggiunti.

Per il periodo anteriore al 1° dicembre 1919 a tutti indistintamente gli attuali ispettori aggiunti competeranno dal giorno in cui cessarono di percepire l'aggio di riscossione, ed in ogni caso non anteriormente al 1° maggio 1919, gli stipendi stabiliti per il grado di ricevitore con la tabella *N*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2065, in relazione alla loro anzianità di servizio.

Lo stesso trattamento sarà fatto anche pel periodo posteriore al 30 novembre 1919 agli ispettori aggiunti che dopo tale data avessero fatto passaggio in altro ruolo di personale.

Agli ispettori aggiunti, che conseguirono la promozione al grado superiore posteriormente al 1° maggio 1919, da questo giorno fino a quello in cui ebbe effetto la loro promozione competono gli stipendi di cui alla suindicata tabella.

Gli attuali ricevitori superiori entrano a fare parte del ruolo dei ricevitori capi, conservando il titolo di cui sono attualmente provvisti.

Gli attuali aiuto-ricevitori conservano il diritto alla nomina a ricevitore del registro, e frattanto sono collocati nel ruolo degli applicati con lo stipendio corrispondente alla loro complessiva anzianità di servizio con decorrenza dal 1° maggio 1919.

Art. 33.

I funzionari di ciascun grado eccedenti il numero stabilito nelle tabelle approvate con decreto 23 ottobre 1919, n. 2065, sono classificati nel grado corrispondente alla loro denominazione, ma rimangono in soprannumero, compensandosi l'eccedenza con altrettante vacanze nei gradi inferiori, salvo a rientrare essi nel numero di ruolo a mano a mano che si renderanno vuoti i posti necessari.

CAPO II.

Collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 34.

Gli attuali conservatori delle ipoteche di 1ª e 2ª classe sono classificati tra i conservatori di 1ª categoria con lo stipendio corrispondente alla loro anzianità dalla nomina alla 2ª classe. Qualora lo stipendio così determinato fosse inferiore a quello che il conservatore avrebbe percepito ai sensi dell'articolo seguente rimanendo nella classe inferiore, al conservatore viene assegnato tale maggiore stipendio. Per i conservatori nominati direttamente alla 1ª o alla 2ª classe da altre categorie di impiegati, per la determinazione dello stipendio, si tiene conto dell'anzianità complessiva nella carriera di conservatore e nei gradi superiori a quello attuale di primo segretario negli uffici direttivi finanziari o grado corrispondente nella carriera di origine.

Ai fini della presente disposizione sono considerati corrispondenti ai gradi superiori a quello di primo segretario i gradi di ispettore capo e ricevitore capo, istituiti con la legge 20 dicembre 1914, numero 1383, e quelli degli ispettori e ricevitori del registro di 1ª e 2ª classe anteriormente al 1° novembre 1914.

Art. 35.

Gli attuali conservatori delle ipoteche di 3ª e 4ª classe sono classificati tra i conservatori di 2ª categoria con lo stipendio corrispondente alla loro anzianità complessiva di servizio, computando quello prestato anteriormente alla loro nomina a conservatore, con riduzione di otto anni. Essi però non potranno conseguire uno stipendio inferiore a quello al quale avrebbero avuto diritto se fossero rimasti nel grado o nella categoria da cui provengono o ciò in dipendenza dell'art. 18 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 36.

Per i ricevitori del registro, agli effetti dell'art. 48 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 si considera come stipendio attuale il minimo dei proventi garantiti goduto al 31 dicembre 1919.

Qualora tra detto minimo e la media degli aggi utili e proventi netti prodotti negli esercizi 1916-917 al 1918-919 dall'Ufficio che ciascuno di essi dirigeva al 31 dicembre 1919, esistesse una differenza in più, questa verrà calcolata per un quinto.

Agli effetti della determinazione del provento netto di cui al comma precedente debbonsi sottrarre dalla media degli aggi, utili e compensi diversi, le spese nonchè le detrazioni stabilite dal R. decreto 22 giugno 1913, n. 845.

Tanto il minimo di cui al primo comma quanto gli aggi ed utili netti di ciascuno degli esercizi 1916-917 al 1918-919 dovranno essere integrati con gli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 37.

L'eventuale differenza tra la media degli aggi, utili e compensi diversi formata come all'articolo precedente, e lo stipendio attribuito in conformità all'articolo stesso al 1° gennaio 1920, sarà corrisposta ai ricevitori a titolo di assegno personale sotto deduzione dell'indennità di cassa che in avvenire potesse essere loro concessa.

Tale assegno, non utile agli effetti della pensione, verrà gradatamente essorbite nei successivi periodi di aumento dello stipendio di cui sopra.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai ricevitori i quali non erano titolari, ma solo reggenti, dell'ufficio che dirigevano al 31 dicembre 1919.

Art. 38.

Per gli applicati del registro e delle ipoteche, agli effetti dell'articolo 48 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, si terrà conto della retribuzione che percepivano al 30 novembre 1919.

Art. 39.

Le disposizioni degli articoli 21 e 45 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sono applicabili agli attuali impiegati dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse per il servizio effettivo prestato in qualità di commesso gerente negli uffici del registro.

Capo III.

Promozioni e disposizioni diverse.

Art. 40.

In via transitoria, nei primi tre anni dall'applicazione delle presenti disposizioni possono essere nominati a scelta conservatori delle ipoteche di 1ª categoria, nelle quote riservate ai funzionari degli uffici direttivi finanziari ed a quelli degli uffici governativi in genere, oltre i funzionari di cui all'art. 6, gli altri che al 30 novembre 1919 rivestivano il grado di capo sezione o altro corrispondente.

Nei successivi cinque anni al posto di cui sopra possono essere nominati indistintamente, oltre i funzionari suddetti, quelli che alla data sopra menzionata rivestivano il grado di primo segretario, di primo ragioniere ed equiparati ed all'atto della nomina contino una anzianità di 25 anni di servizio almeno.

Art. 41.

I conservatori delle ipoteche di 3ª classe che, per effetto del nuovo organico di cui alla tabella *F*, allegata al R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1812, ottennero la promozione alla 2ª classe, potranno essere conservati nella gestione degli uffici ai quali erano assegnati alla data della promozione, quantunque classificati di 2ª categoria nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

Ed i conservatori di 3ª e 4ª classe i quali si trovino in uffici che, in forza della detta tabella, passano alla 1ª categoria, potranno rimanere nella gestione degli uffici di cui sono titolari.

Art. 42.

Nella prima attuazione delle nuove tabelle organiche, due terzi dei posti di aiuto-conservatore saranno conferiti per anzianità congiunta al merito agli applicati degli uffici ipotecari i quali col 30 novembre 1919 avevano compiuto dodici anni di effettivo servizio in tali uffici nella qualità di applicato o di commesso.

L'altro terzo dei posti di aiuto conservatore sarà conferito agli applicati degli uffici medesimi per esame di concorso, che verrà bandito una volta tanto entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Saranno ammessi all'esame gli applicati, i quali col 30 novembre 1919 avevano compiuto otto anni di effettivo servizio come sopra, semprechè a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 43.

Nella prima attuazione delle nuove tabelle organiche i posti di aiuto-ricevitore saranno conferiti agli applicati degli uffici di registro nelle proporzioni di due terzi per anzianità congiunta al merito e di un terzo per esame di concorso, che verrà bandito una volta tanto entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

All'uno ed all'altro caso di conferimento sono applicabili le condizioni stabilite nel precedente articolo.

Art. 44.

Gli esami di cui agli articoli precedenti sono regolati dall'art. 24 del presente decreto.

Art. 45.

Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto e con programma da stabilirsi sarà bandito un esame di idoneità al posto di ricevitore del registro, al quale saranno ammessi in via eccezionale, e per una sola volta, gli aiuto-ricevitori e gli applicati in servizio al 1° luglio 1919, purchè provvisti dai requisiti di studio prescritti dall'art. 31 del regolamento approvato col R. decreto 18 marzo 1909, n. 158, e alla data del decreto che indice l'esame non abbiano superato il 40° anno di età, o purchè gli applicati alla stessa data contino almeno cinque anni di servizio non interrotto negli Uffici del registro ed in quelli del registro e delle ipoteche.

Coloro che in detto esame otterranno l'idoneità saranno nominati ricevitori del registro, alternatamente coi volontari, nella proporzione di un terzo, e con riserva di anzianità a favore dei volontari stessi qualora questi manchino ancora dei requisiti per la nomina a ricevitore.

Art. 46.

La liquidazione finale per la determinazione dell'aggio dovuto ai ricevitori del registro per il servizio prestato durante il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1919 sarà eseguita in base alle riscossioni effettive di ciascun ufficio per l'esercizio finanziario 1919-920, attribuendone al ricevitore la quota parte in ragione della durata della sua gestione e con diritto all'aumento delle lire 1200 annue di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, giusta il disposto dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 47.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 48.

Per tutto quanto non sia stato diversamente regolato dal presente decreto sono applicabili, anche se non espressamente richiamate, al personale del registro, del bollo e delle tasse, le disposizioni dei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 2065, 27 novembre 1919, n. 2231, 4 maggio 1920, n. 564, e 7 giugno 1920, n. 741.

Quando però nelle disposizioni stesse sia stabilito che la loro applicazione debba avere luogo entro un termine decorrente dalla data di pubblicazione dei citati decreti-legge, tale termine avrà inizio, nei riguardi del detto personale, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Meda — Tedesco.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Allegato A.

TABELLA di ripartizione in due categorie delle conservatorie delle ipoteche.

Numero d'ordine	UFFICI — SEDE	UFFICI — PROVINCIA
	1ª Categoria.	
1	Acqui	Alessandria
2	Alba	Cuneo
3	Alessandria	Alessandria
4	Ancona	Ancona
5	Aquila	Aquila
6	Arezzo	Arezzo
7	Asti	Alessandria
8	Avellino	Avellino
9	Benevento	Benevento
10	Bergamo	Bergamo
11	Biella	Novara
12	Bologna	Bologna
13	Brescia	Brescia
14	Cagliari	Cagliari
15	Caltanissetta	Caltanissetta
16	Campobasso	Campobasso
17	Casal Monferrato	Alessandria
18	Catania	Catania
19	Catanzaro	Catanzaro
20	Chieti	Chieti
21	Cosenza	Cosenza
22	Ferrara	Ferrara
23	Firenze	Firenze
24	Forlì	Forlì
25	Genova	Genova
26	Girgenti	Girgenti
27	Lecce	Lecce
28	Lucera	Foggia
29	Macerata	Macerata
30	Mantova	Mantova
31	Messina	Messina
32	Milano	Milano
33	Modena	Modena
34	Napoli	Napoli
35	Padova	Padova
36	Palermo	Palermo
37	Parma	Parma
38	Perugia	Perugia
39	Pisa	Pisa
40	Potenza	Potenza
41	Ravenna	Ravenna
42	Reggio Calabria	Reggio Calabria
43	Reggio Emilia	Reggio Emilia
44	Roma	Roma
45	Salerno	Salerno
46	S. Maria Capua Vetere	Caserta
47	Sassari	Sassari
48	Siracusa	Siracusa
49	Torino	Torino
50	Trani	Bari
51	Trapani	Trapani
52	Treviso	Treviso
53	Udine	Udine
54	Venezia	Venezia
55	Verona	Verona
	2ª Categoria.	
1	Aosta	Torino
2	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
3	Chiavari	Genova
4	Como	Como
5	Cremona	Cremona
6	Cuneo	Cuneo
7	Fermo	Ascoli Piceno
8	Frosinone	Roma
9	Grosseto	Grosseto
10	Ivrea	Torino
11	Lecco	Como
12	Livorno	Livorno
13	Lodi	Milano
14	Lucca	Lucca
15	Massa	Massa
16	Mondovì	Cuneo
17	Novara	Novara
18	Novi Ligure	Alessandria
19	Oneglia	Porto Maurizio
20	Pavia	Pavia
21	Pesaro	Pesaro
22	Piacenza	Piacenza
23	Pinerolo	Torino
24	Pistoia	Firenze
25	Rieti	Perugia
26	Rovigo	Rovigo
27	Saluzzo	Cuneo
28	San Remo	Porto Maurizio
29	Savona	Genova

Numero d'ordine	UFFICI	
	SEDE	PROVINCIA
30	Schio	Vicenza
31	Siena	Siena
32	Sondrio	Sondrio
33	Spoleto	Perugia
34	Teramo	Teramo
35	Tortona	Alessandria
36	Urbino	Pesaro
37	Varese	Como
38	Vercelli	Novara
39	Vicenza	Vicenza
40	Vigevano	Pavia
41	Viterbo	Roma
42	Voghera	Pavia

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
TEDESCO.

Il numero 1173 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 384;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 concernente provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, ed il R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

CAPO I.

Ruolo, gradi e promozioni.

I. — Ruoli e gradi.

Art. 1.

Il personale del servizio meteorologico e geodinamico è diviso in tre ruoli distinti e cioè:

a) ruolo del R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica;

b) ruolo dei RR. Osservatori geodinamici;

c) ruolo dei RR. Osservatori meteorici di montagna.

Art. 2.

Il ruolo del R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica comprende personale tecnico, amministrativo e subalterno.

Il personale tecnico si compone dei gradi seguenti:

Direttore.
Assistenti.

Il personale amministrativo si compone del segretario e degli ufficiali tecnici, i quali, agli effetti del presente decreto-legge, sono equiparati agli impiegati di carriera e d'ordine. Questi poi si suddividono nei gradi di:

Compilatori capi:
Compilatori.

Il personale subalterno si compone di:

Usciere capo.
Usciere.

Nel R. Ufficio centrale il ministro può designare un assistente incaricato di coadiuvare, ed occorrendo di supplire il direttore.

Art. 3.

I ruoli dei RR. Osservatori geodinamici e degli Osservatori meteorici di montagna comprendono personale tecnico e subalterno.

Il personale tecnico si compone dei gradi di:

Direttore:
Assistenti.

Il personale subalterno è formato dai custodi.

II. — Promozioni

Art. 4.

Le promozioni al grado di compilatore capo, sono conferite ai compilatori per due terzi dei posti mediante concorso per esame e per un terzo per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso i compilatori i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 12 anni di effettivo servizio nel grado, e che a giudizio del Consiglio d'amministrazione abbiano dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra coloro che abbiano almeno sedici anni di effettivo servizio nel grado.

Art. 5.

La promozione al grado di usciere capo nell'Ufficio centrale di meteorologia è conferita agli uscieri che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado, ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta mediante scelta fatta dal Consiglio di amministrazione col criterio del merito comparativo.

Per gli uscieri provenienti dai corpi militarizzati, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, il termine di cui al presente articolo è ridotto della metà.

CAPO II.

I. — Stipendi e fondo per assegni di cointeressenza.

Art. 6.

È adottato il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici vengono regolati in conformità delle tabelle annesse al presente decreto.

Oltre allo stipendio potrà essere corrisposta ogni anno all'impiegato una quota variabile sul fondo per assegni di cointeressenza, a norma delle disposizioni contenute nel cap. III, titolo I del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 7.

Per quanto concerne le altre disposizioni relative agli stipendi si applicano gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 23 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e per il personale degli ufficiali tecnici e dei subalterni gli articoli 14 e 23 del R. decreto 27 novembre 1919, numero 2231, e gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739.

II. — Gerarchia.

Art. 8.

Quanto alla gerarchia si applica l'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, sopracitato.

TITOLO II.

CAPO I.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Per la promozione degli attuali compilatori di prima classe al grado di compilatore capo si applicano le disposizioni contenute nell'artico 4, lettera *B*, della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Art. 10.

È abolito il grado di inserviente nel R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica. Gli attuali inservienti entrano a far parte del ruolo degli uscieri, conservando, ad ogni effetto, l'anzianità che essi avevano come inservienti.

Art. 11.

Quanto al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione di stipendio si applicano gli articoli 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e l'art. 14 e 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e gli articoli 2, 3, 10 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739.

CAPO II.

Disposizioni generali.

I. — Dispensa dal servizio.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio del Comitato, di cui all'art. 57 del R. decreto-legge del 23 ottobre 1919, n. 1971, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità e condotta alle esigenze dell'Ufficio.

Le disposizioni contenute negli articoli 56, 57 e 58 del suddetto decreto-legge, n. 1971, sono estese al personale del servizio di meteorologia e geodinamica.

II. — Collocamenti a riposo.

Art. 13.

Sono estese al personale del servizio di meteorologia e geodinamica le disposizioni contenute negli articoli 59, 60, 61, 62 del decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

III. — Posti vacanti.

Art. 14.

I posti che all'attuazione del presente decreto saranno vacanti nei gradi inferiori al primo grado direttivo fra il personale del R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e quelli che si renderanno vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni degli articoli 12 e 13 possono essere ricoperti solo in caso di riconosciuta necessità e, in ogni modo, non oltre la metà di quelli vacanti in ciascun grado.

Art. 15.

I posti che all'attuazione del presente decreto saranno vacanti nei ruoli dei RR. Osservatori geodinamici e degli Osservatori di montagna, e quelli che si renderanno vacanti in detti ruoli per dispensa dal servizio e collocamento a riposo possono essere coperti solo in caso di riconosciuta necessità.

Sono mantenuti i diritti concessi dalle vigenti leggi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e, in genere, agli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, orfani o figli di invalidi di guerra.

Art. 16.

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sono vietati i collocamenti degli impiegati fuori ruolo che non siano autorizzati da disposizioni attualmente vigenti.

IV. — Controversie

Art. 17.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dalla applicazione del presente decreto in relazione al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi è devoluto alla Commissione, di cui agli articoli 70 e 71 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

V. — Gerarchia.

Art. 18.

Per gli attuali impiegati si applicano, in riguardo alla gerarchia le disposizioni dell'art. 72 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1971.

VI. — Disposizioni varie.

Art. 19.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Art. 20.

Gli effetti del presente decreto hanno vigore dal 1° maggio 1919, per quanto riguarda i nuovi stipendi e dal 1° dicembre 1919 per il resto.

Art. 21.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA degli stipendi per il personale del servizio di meteorologia e geodinamica.

R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

5 Assitenti con stipendio anteguerra da L. 2000 a 3500.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7600 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8200 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 29° anno di grado.

1 Segretario.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6800 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7400 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 25° anno di grado.

3 Compilatori capi.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

5 Compilatori.
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

1 Usciere capo.
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di servizio.

5 Uscieri.
Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

RR. Osservatori geodinamici.

Direttori.
Stipendio iniziale L. 7800.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8600 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 15° anno di grado.

Assistenti con stipendio anteguerra da L. 2500 a 2700.
Stipendio iniziale L. 4800.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6600 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7200 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7800 al compimento del 25° anno di grado.

Custode.
Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

RR. Osservatori meteorici di montagna.

Assistenti con stipendio anteguerra di L. 3000.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6800 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7400 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 25° anno di grado.

Assistenti con stipendio anteguerra di L. 1500.
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4100 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4700 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5300 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5900 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 25° anno di grado.

Custode.
Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il tesoro
MEDA.
Il ministro per l'agricoltura
MICHELI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 18 settembre 1918 del capo della divisione lavori del compartimento delle ferrovie dello Stato di Firenze corredata da relazione tecnica e disegni a firma del richiedente, intesa ad ottenere la concessione di aumentare da mc. 240 a mc. 400 giornalieri la derivazione di acqua dal fosso Barbanella in località « Stazione ferroviaria » in comune di Grosseto, assentita con decreto prefettizio 7 aprile 1891 alla cessata Società per l'esercizio della rete mediterranea per sussidiare il rifornitore delle locomotive della stazione ferroviaria di Grosseto;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del regolamento tecnico amministrativo approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85;

Ritenuto che contro la cennata istanza non è stato presentato alcun reclamo;

Ritenuto che, in seguito ad una convenzione in data 10 febbraio 1916, approvata con decreto Ministeriale 8 luglio 1916, n. 4141-4242, stipulata fra l'Amministrazione della ferrovia mediterranea e l'Amministrazione delle bonifiche, veniva da quest'ultima consentito l'aumento della derivazione a mc. 400, salvo regolare concessione da parte del prefetto ai sensi dell'allora vigente legge 10 agosto 1884;

Ritenuto che i lavori essendo stati eseguiti dalla data della citata convenzione e cioè dal 10 febbraio 1916, la presente concessione dovrà decorrere da tale data ed avrà la stessa scadenza della concessione principale;

Visto il disciplinare sottoscritto dal capo della divisione lavori del Compartimento delle ferrovie dello Stato di Firenze in data 28 febbraio 1920 presso l'Ufficio del genio civile di Grosseto, rep. numero 761, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque (Comitato permanente) in adunanza 9 dicembre 1919;

Visti il decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 sulle derivazioni di acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato di aumentare da mc. 240 a mc. 400 giornalieri la derivazione di acqua dal fosso Barbanella in località « Stazione ferroviaria » in comune di Grosseto, assentita con decreto Prefettizio 27 aprile 1891, alla cessata Società per l'esercizio della rete mediterranea, per sussidiare il rifornitore delle locomotive della stazione ferroviaria di Grosseto.

Art. 2.

La concessione è accordata con decorrenza dal 1° febbraio 1916 fino a tutto il 26 aprile 1921 e sarà subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 28 febbraio 1920, n. 761 di repertorio ed al pagamento del canone annuo di L. 60 (sessanta).

Art. 3.

L'introito della suindicata prèstazione annua sarà imputato al capitolo 5 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 2 luglio 1920.

Per il ministro
BERTINI.

La concessione è accordata salvo il disposto dell'art. 23 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sostituito dall'articolo 35 della nuova legge approvata con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 17 del regolamento 24 gennaio 1917, n. 85.

Oltre gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare in data 28 febbraio 1920, l'amministrazione concessionaria è tenuta all'osservanza delle norme dell'altro disciplinare 27 maggio 1890, allegato alla concessione prefettizia, 27 aprile 1891, nel quale è specificatamente dichiarato che la concessione di derivare acqua dal fosso Barbanella si intende accordata senza pregiudizio dei terzi che potessero chiamarsi lesi nei loro diritti, dovendo l'amministrazione concessionaria stessa, in qualunque caso, ritenere indenne la R. amministrazione dei lavori pubblici da tutte le pretese o molestie che potessero venire sollevate dai frontisti od utenti del fosso anzidetto.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Udita la relazione del commissario gr. uff. Biscaro.

IL COLLEGIO

osserva che con deliberazione 27 gennaio 1920 il Consiglio d'amministrazione dell'Opera fece richiesta a questo Collegio per l'attribuzione al patrimonio dell'Opera di alcuni fondi rustici di proprietà di don Francesco Borghese, duca di Bomarzo, fu don Marcantonio, situati nel comune di Marcellina.

Della richiesta fu data comunicazione al duca di Bomarzo, il quale fece pervenire al Consiglio d'amministrazione una memoria contenente alcune sue osservazioni in ordine alla richiesta attribuzione dei suoi fondi al patrimonio dell'Opera.

Il Collegio, con ordinanza 29 maggio 1920, ha pronunziato la richiesta attribuzione dei fondi Borghese al patrimonio dell'Opera, autorizzandone la immediata occupazione.

Comunicata con lettera raccomandata 22 giugno a don Francesco Borghese l'ordinanza, questi, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il 5 luglio corrente propose ricorso in opposizione avanti il Collegio.

Con tre distinti atti 20 luglio corrente si resero pure opponenti all'ordinanza di attribuzione Salvatori Giovanni fu Francesco, signora Belli Elisa in Pinci, Alessandrini Romano per sè e fratelli

Augusto e Giovanni, Salvatori Achille e Giubilei Domenico rispettivamente il primo per il fondo detto Valle Fontana (ai mappali 125 e 126), la seconda per il fondo Cerqua-Fontana (ai mappali 471-A resto e 471-C resto), e gli altri per i fondi Ficoccio e Fonte Cavallo (mappali 106 e 108) ad essi ceduti da don Francesco Borghese con istrumenti 26 marzo 12 e 24 aprile 1920.

Sentiti alla odierna adunanza del Collegio personalmente don Francesco Borghese, assistito dall'avv. Pinci, il quale sviluppò i motivi del ricorso, insistendo nelle conclusioni formulate nella predetta memoria a stampa in data 12 luglio corrente, e il rappresentante dell'Opera, il quale concluse perchè, rigettata la opposizione del duca di Bomarso, il Collegio provveda come di giustizia sulle rivendicazioni degli altri opponenti.

Attesochè le eccezioni dedotte in questa fase del procedimento lasciano inalterate le principali considerazioni in base alle quali il Collegio ebbe a pronunciare l'attribuzione all'Opera nazionale dei combattenti, dei terreni Borghese. Vuolsi ancora rammentare che nella memoria prodotta nella frase precedente il duca di Bomarzo ha dichiarato testualmente:

« Io non metto in dubbio alcuno che i fondi in parola siano suscettibili delle progettate trasformazioni culturali che consistono in piantagioni, ma non posso a meno di rilevare, in linea pregiudiziale, che la richiesta avanzata dalla locale sezione combattenti tende unicamente a privarmi dei migliori e dei più comodi appezzamenti rimastimi. Così a me sembrerebbe più logico, in tesi generale, che la scelta dei fondi da rivestirsi a filari di viti e di olivi fosse caduta più proficuamente su quelli in collina, anzichè in quelli vallivi; che per le trasformazioni proposte avessero a preferirsi i terreni aperti in luogo di quelli chiusi, i terreni completamente nudi in luogo di quelli in parte investiti ad olivi, peri ed altre piante fruttifere, i terreni del tutto sforniti di fabbricati, in luogo di quelli che ne hanno ».

Nella prima parte di queste deduzioni è implicita l'accettazione in massima dei criteri ai quali il Consiglio d'amministrazione dell'Opera si è inspirato nel richiedere l'attribuzione dell'Opera stessa dei terreni descritti nella impugnata ordinanza.

Le censure che seguono, hanno carattere di relatività con riguardo più che tutto a particolari ragioni di convenienza che avrebbe presentato per il proprietario una diversa scelta dei terreni richiesti per l'Opera.

Resistono ai singoli rilievi sullo stato di cultura dei terreni, sull'esistenza in alcuni di essi di fabbricati e di soprassuoli, le constatazioni del perito dell'Opera circa le condizioni di cultura assai trascurata con l'antiquato sistema del turno di quarteria, che presentavano alla data del sopraluogo la maggior parte dei terreni mancanti di chiusure e sforniti di alberi, con i fossi di scolo e le strade di accesso mal tenuti e con i fabbricati, tutti, ad eccezione di uno, in istato di abbandono.

Alle critiche sulla utilità del piano di lavori progettati dal Consiglio d'amministrazione, comprensivo di estesi impianti di viti, di olivi e di altri alberi da frutta, risponde l'esempio richiamato dalla relazione, dei numerosi piccoli appezzamenti di terreno che circondano i fondi Borghese, trasformati dai proprietari coltivatori diretti in frutteti e vigneti che si susseguono ininterrottamente fino all'abitato di Marcellina. Non si disconosce la necessità per il nostro paese di dare sempre più largo sviluppo alla coltura di cereali per il bisogno vivissimo di aumentare la produzione del grano. Senonchè, nel piano di trasformazione, la coltura cerealifera è tutt'altro che trascurata. In tutti i fondi a terreno profondo, suscettibili di queste colture si propone che gli interfilari fra le viti e gli ulivi siano messi a cereali in rotazione con leguminose; ciò che indubbiamente costituisce un sistema di coltura più razionale di quello della semina a turno di quarteria alternata col riposo, quale si è fin qui praticata nella maggior parte dei terreni Borghese.

Rispetto ai terreni poco profondi con sottosuolo roccioso o tufaceo, è giustificata la preferenza che si propone per gl'impianti ad oliveto, a vigna, o a frutteto, con esclusione della semina.

L'eccezione desunta dagli impegni ipotecari del ricorrente sulla tenuta di Marcellina in vista del danno che potrebbe derivargli dall'attribuzione all'Opera di una parte dei terreni ipotecati nella graduale sistemazione delle sue passività, è manifestamente inattendibile in diritto, oltre che contraddetta in fatto dalle numerose vendite che don Francesco Borghese ha stipulato di appezzamenti della detta tenuta anche in epoca prossima alla richiesta attribuzione.

Meritevole di considerazione è invece il rilievo intorno alla destinazione che il duca di Bomarzo ha già dato agli appezzamenti Prataroni della estensione di Ha. 7,40,10, Porcareccia-Cerqua Fontana e Pozzo Grande della estensione di ett. 12,47,30, per la costruzione di una stalla ad uso di vaccheria nel fondo Prataroni, sul quale già esiste un fabbricato colonico in discrete condizioni, e per la trasformazione dei terreni, parte a medicaie stabile e parte in altre colture leguminose foraggere in rotazione con la semina di cereali.

Lo stesso dicasi per il piccolo fondo Castel Cristofaro, della estensione di ettari 2.4960, sul quale esiste un casale che già distrutto da incendio, è stato ora ricostruito con forte spesa per impiantarvi una seconda e assai più modesta vaccheria da esercirsi in società fra il proprietario e il colono.

La convenienza di stralciare questi appezzamenti dall'attribuzione all'Opera nazionale dei combattenti, in contemplazione della importanza delle opere di trasformazione che il proprietario sta per eseguirvi con sicuro e largo beneficio per la ubicazione dei terreni vicinissimi alla stazione ferroviaria, è anche giustificata dal fatto che gli ex-combattenti di Marcellina non possono avere penuria di terra da lavoro, postochè risulta di una quotizzazione di oltre 550 ettari di terreno già Borghese effettuata dalla Università agraria locale fra gli abitanti di Marcellina, già frazione del comune di San Polo dei Cavalieri ed ora piccolo Comune autonomo, e della cessione di altre terre, parte seminative e parte boschive, per oltre 120 ettari, dello stesso don Francesco Borghese a famiglie di coltivatori del luogo ed al Comune.

Ritenuto che è pure opportuno stralciare dalla serie dei terreni attribuiti all'Opera, quelli sopra indicati che don Francesco Borghese aveva già ceduto alla signora Belli e ai signori Salvatori Giovanni, Alessandrini Romano e fratelli, Salvatori Achille e Giubilei Domenico;

PER QUESTI MOTIVI

In parziale modificazione della ordinanza 29 maggio 1920 di attribuzione di alcuni fondi rustici in territorio del comune di Marcellina all'Opera nazionale dei combattenti, dichiara di stralciare dall'attribuzione medesima gli appezzamenti denominati Prataroni Largo di Cesalunga, Porcareccia, Cerquia Fontana, Pozzo Grande e Casal Cristoforo ai mappali 782 resto, 783 resto|resto, 783 resto, 1513 resto, 783|1456 resto, 1623, 783|1456 resto|resto, 470, 471|1509, 471 resto, 472|1507 e 472 resto, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 e 833, nonchè gli appezzamenti Ficoccio e Fonte Cavallo ai mappali 106 e 108 rivendicati da Alessandrini Romano, Augusto e Giovanni, Salvatori Achille e Giubilei Domenico, Valle Fontana ai mappali 125 e 126 rivendicati da Salvatori Giovanni e Cerqua Fontana ai numeri 471|A|resto e 471|C|resto, rivendicati dalla signora Belli Elisa in Pinci.

Dispone che la presente ordinanza definitiva resti depositata, insieme, ai documenti relativi nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunciato in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, il giorno 28 luglio 1920.

Nonis — *Biscaro*, estensore — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, con i documenti re-

lativi, nell'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 10 agosto 1920.

avv. A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 16 agosto 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, in data 16 maggio 1920, del Consiglio di amministraziane dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa al trasferimento della tenuta Molinasso, della estensione di Ha. 219, sita in territorio di Carmagnola (Torino) e solo per una piccolissima striscia isolata in comune di Carignano e confinante col Po, e di proprietà del R. Economato dei benefici vacanti di Torino, rappresentato dell'economo generale sig. comm. avv. Esuperanzo Ballerini;

Udito il relatore ing. comm. Giuseppe Zattini;

Ritenuto a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio dell'Opera nazionale per mezzo del signor Rossano Pompeo, ufficiale giudiziario della Corte di cassazione di Torino, ha dato comunicazione della richiesta di trasferimento al sig. comm. avv. Esuperanzo Bellerini, nella sua qualità di economo generale del R. economato dei benefici vacanti di Torino, come risulta da speciale relazione di notifica del predetto ufficiale giudiziario.

Ritenuto che si tratta della proprietà di un Ente pubblico e che la richiesta di trasferimento della tenuta Molinasso vien fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 2 e 10 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 per essere la tenuta Molinasso atta ad importanti trasformazioni colturali.

Considerato che l'attuale stato della tenuta può così riassumersi: Concessa in affitto pel triennio 1916-919, prorogato poi per l'annata in corso, l'affittuario sfrutta il terreno con questa rotazione: 1° anno, granoturco e 2° e 3° anno a grano. I terreni seminativi così coltivati ammontano a circa 138 ettari ed in essi viene praticata una aratura superficiale ed una scarsa concimazione, in causa anche della scarsità del bestiame bovino che si mantiene nella tenuta.

Si hanno poi terreni a prato stabile per una estensione di Ea. 37.

Nei seminativi e nei prati vi sono bensì molte piante arboree, mo in uno stato di quasi abbandono, riguardo alla potatura ed all'innesto.

In massima parte si tratta di gelsi selvatici, olmi, salici e pioppi; scarso è il numero delle viti e dei fruttiferi.

Si hanno infine circa 40 Ea. a bosco, posto lungo il Po.

La tenuta è attraversata da una strada poderale, ridotta ormai in cattivo stato per la mancanza di manutenzione.

In pessime condizioni sono poi i muri ed i pavimenti dei fabbricati di abitazione o delle stalle: gli infissi sono rovinati e cadenti: diverse porte e finestre sono state murate perchè caduti gli infissi.

Anche i locali del molino, con una macina per la canape sono molto trascurati ed in uno stato quasi di abbandono.

Considerato che di fronte a tali condizioni della tenuta, l'Opera nazionale si propone di svolgere il seguente piano di trasformazione:

1. Nei terreni più scadenti, alla attuale rotazione si sostituirà quella dei cereali con leguminose da foraggio onde, aumentando la provvigione del foraggio, si possa poi riuscire ad intensificare anche l'industria zootecnica.

Nei terreni più fertili si coltiveranno piante industriali, specie la canape che nella regione viene coltivata estesamente per la produzione del seme che si vende in tutta Italia sotto la denominazione di canape di Carmagnola.

Nei terreni irrigui poi si adotteranno colture ortive.

Si migliorerà la coltura arborea, sostituendo alle piante vecchie ed improduttive altre di maggiore reddito, e sviluppando specialmente la gelsicoltura, essendo in quella regione fiorente l'industria del baco da seta.

Si sistemeranno le strade e i fossi di scolo e gli argini del Po.

Si provvederà poi a restaurare ed ingrandire i fabbricati esistenti, compreso il mulino, si costruirà un'altra cascina e si costituiranno pure altre stalle, tettoie e fienili.

Presa visione delle deduzioni presentate dall'economo generale, in seguito a telegramma n. 380 del 27 maggio 1920 del Ministero della giustizia e degli affari di culto che autorizzava ad opporsi alla richiesta di trasferimento della tenuta, nelle quali deduzioni è detto:

Dalla dizione e dallo spirito della legge si desume che i terreni che dovranno formare il patrimonio terriero dell'Opera debbono trovarsi in uno stato di non valore.

Ora certamente ciò non può affermarsi per la tenuta Molinasso i cui terreni se possono dirsi suscettivi di qualche miglioramento, non possono considerarsi in uno stato di abbandono, essendo coltivati nei modi praticati dai proprietari dei fondi limitrofi e secondo la rotazione agricola del luogo.

Così, pure non difettano le strade e i fabbricati, e solo hanno bisogno di una migliore manutenzione.

Il Collegio preliminarmente trova da osservare che, come risulta dagli atti, l'Economato dei benefici vacanti aveva deliberato di procedere alla alienazione della tenuta Molinasso mediante asta pubblica.

Di fronte poi alla richiesta dell'Opera, lo stesso Economato ammette che i terreni sono suscettivi di miglioramento e che i fabbricati e le strade richieggono una migliore manutenzione e solo eccepisce che le richieste dell'Opera debbono limitarsi ai terreni che si trovano in uno stato di non valore ossia di abbandono, il che non si verifica per la tenuta in parola.

Ora, a prescindere dalla inesatta interpretazione del regolamento, da parte dell'Economato, è evidente che il sistema di conduzione della tenuta di Molinasso, sfruttata semplicemente a cereali ed a pascolo, fa contrasto con quanto si verifica in quella ricca e progredita regione del Piemonte, ove la proprietà frazionatissima viene coltivata intensivamente non solo riguardo ai cereali e prati artificiali, ma alle piante industriali, agli ortaggi, ai fruttiferi, alla vite, ecc

Ed è evidente che adottando questa coltura intensiva, anche per la tenuta Molinasso si eleverà la produzione in misura notevole: in

pari tempo si otterrà il risultato di impiegare una maggiore quantità di mano d'opera e di migliorare le condizioni di ambiente, conforme a quanto, giusta le risultanze di apposita relazione dell'Opera, è da molti anni richiesto da Enti pubblici e privati e specialmente dagli abitanti di quella regione.

Trattasi adunque di una tenuta suscettiva di importanti trasformazioni colturali, ciò che basta a legittimare la richiesta dell'Opera nazionale.

Per tale motivo

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti della tenuta Melinasso, di proprietà del R. Economato dei benefici vacanti, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 20 giugno 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi — Zattini, estensore.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, con i documenti relativi, nella segreteria del collegio centrale arbitrale il giorno 24 giugno 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, con il quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 30 giugno 1920.

Il segretario del collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 31 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	149 41	Spagna	—
Londra	77 21	New York	21 55
Svizzera	356 75	Oro	306 12

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	69.09	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.14	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Servizio di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Alba, in provincia di Cuneo, è stato, con decreto del 28 agosto 1920, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 luglio 1920:

Fedi Guido, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 21 gennaio 1917.

Cogorani Romolo, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 29 aprile 1917.

Adamo Giuseppe, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 28 luglio 1918.

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:

Rizzo Pasquale — Mascalchi Luigi.

Ravasenga Pietro, capitano, promosso maggiore con anzianità 1° luglio 1917.

I seguenti capitani sono promossi maggiori:

Gagliardi Francesco, con anzianità 18 novembre 1917.
Saronni Giovanni, con anzianità 18 novembre 1917.
Biondi Pilade, con anzianità 9 giugno 1918.
Luzi Francesco, con anzianità 9 giugno 1918.
Tonelli Giuseppe, con anzianità 28 luglio 1918.
Tibò Francesco, con anzianità 24 novembre 1918.
Revetta Raffaele, con anzianità 23 marzo 1919.

I seguenti capitani sono promossi maggiori:

Delogu Luigi, con anzianità 26 gennaio 1919.
Calselli Tullio, con anzianità 26 gennaio 1919.

Cavagnini Girolamo, tenente, promosso capitano con anzianità 9 giugno 1918.

I seguenti tenenti sono promossi capitani:

Verdirame Concetto, con anzianità 25 agosto 1918.
Giorgi Alverti Cesio, con anzianità 29 agosto 1919.
Testerini Francesco, con anzianità 12 maggio 1918.
Balocca Giacomo, con anzianità 6 giugno 1918.
Caramelli Raimondo, con anzianità 6 giugno 1918.
D'Auria Alberto, con anzianità 6 giugno 1918.
Gherardi Pompeo, con anzianità 9 giugno 1918.
Basili Luciani Manfredo, con anzianità 9 giugno 1918.
Moffa Francesco, con anzianità 9 giugno 1918.
Teresi Giuseppe, con anzianità 28 luglio 1918.
Mazzella Francesco, con anzianità 25 agosto 1918.
Scioscia Antonio, con anzianità 25 agosto 1918.
Visconti Pietro, con anzianità 25 agorto 1918.
Scarano Francesco, con anzianità 25 agosto 1918.
Cardea Aurelio, con anzianità 21 gennaio 1919.
Monticelli Ernesto, con anzianità 3 aprile 1919.

Bozzi Enrico, sottotenente, promosso tenente con anzianità 8 novembre 1917.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Ferrari cav. Paolo, colonnello, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pellicano cav. Luigi, colonnello, l'aspettativa concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Marini cav. Armando, colonnello, l'aspettativa concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Fabbrini cav. Guido, colonnello, l'aspettativa concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio. (Continua).

Ministero dell'industria, commercio e lavoro

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati dei modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di agosto 1920.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	TITOLO DEL MODELLO	Volume e numero	Numero del registro generale
17 febbraio 1919	Mazzola Alessandro, a Brescia	Pompa a quadruplo effetto aspirante premente	Volume 29 n. 21	2884
17 marzo »	G. Palini & Figli (Ditta), a Pisogne (Brescia)	Innovazioni nei banchi scolastici	» » 22	2887
15 aprile »	Pacini Egidio, a Roma	Distintivo per feriti di guerra	» » 23	2894
5 id. »	Longoni Paolo & Figli di Longoni Antonio (Ditta), a Milano	Giocattolo « Trottola aeroplano »	» » 24	2896
2 maggio »	De Rossetti Paolina, a Milano	Figura plastica rappresentante un soggetto grottesco ornamentale modello n. 1	» » 25	2897
2 id. »	La stessa	Figura plastica rappresentante un soggetto grottesco ornamentale modello n. 2	» » 26	2898
21 id. »	O. Reilly William edmund, a Londra	Rasoio di sicurezza	» » 27	2899
12 giugno »	Ritz Louis, a St Gallen (Svizzera)	Attacco ferma cappello	» » 28	2902
5 aprile »	Gurtner Jules, a Pontarlier (Francia)	Avertisseur pour vélocipèdes	» » 29	2903
24 id. »	Beldam William George, a Boston, Lodge Windmill Read Ealing (Gran Bretagna)	Gomma per disegni inchiostri e simili	» » 30	2904
14 agosto »	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 31	2954
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 32	2955
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 33	2956
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 34	2957
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 35	2958
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 36	2959
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 37	2960
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 38	2961
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 39	2962
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 40	2963
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 41	2944
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 42	2945
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 43	2946
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 44	2947
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 45	2948
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 46	2949
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 47	2950
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 48	2951
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 49	2952
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 50	2953
14 id. »	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 51	2964
12 id. »	Keedck Lee, a New York	Distintivo	» » 52	2965
30 giugno »	Stevani Giulio, a Milano	Chicchera metallica col piattino che serve anche di coperchio alla stessa	» » 53	2966
30 id. »	Lo stesso	Bicchiere metallico con un piattello che gli	» » 54	2967

DATA del deposito		COGNOME E NOME del richiedente	TITOLO DEL MODELLO	Volume e numero	Numero del registro generale
5 giugno	1919	T. Marchetti (Ditta), a Milano	Sistema di orlo polito per recipienti d'alluminio in genere	Volume 28 n. 55	2958
21 agosto	»	Minometer Engineering Company Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna)	Suola in cautchouc per scarpe e stivaletti	» » 56	2960
4 settembre	»	Fratelli Tirini e C. (Ditta)	Levatappi senza foratura	» » 57	2983
23 agosto	»	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 58	2984
23 id.	»	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 59	2985
23 id.	»	La stessa	Stoffa per tappezzerie e per mobili	» » 60	2986
4 settembre	»	Società Italiana de Angeli per l'Industria dei tessuti stampati	Modello di fabbrica di tessuti	» » 61	2987
23 ottobre	»	Goldoni Francesco, a Milano	Cavalletto reggi giuocattoli	» » 62	2988
24 id.	»	Millefanti Guido, a Milano	Spranga porte	» » 63	2989
24 id.	»	Lo stesso	Spranga porte	» » 64	2990
24 id.	»	Lo stesso	Spranga porte	» » 65	2991
16 id.	»	Caramici Giuseppe, a Roma	Vetturetta automobile 8.10 HP	» » 66	2992
31 id.	»	Boyce Cecil Murray, a Westcliff-on-tea (Essex) Gran Bretagna	Raccordo di metallo per pompe per gonfiare pneumatici	» » 67	2993
21 gennaio	1920	Sarzotta Luigi, a Milano	Modello di fabbrica di forca a tridente per uso agricolo e simili	» » 68	3044
29 id.	»	Selvatico Amleto, a Milano	Ferro da stiro a guaina metallica smontabile	» » 69	3045
9 id.	»	de Benedetti Francesco, a Torino	Manico di casseruole	» » 70	3046

Roma, 30 agosto 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0ꞁ0	484158	Fabbriceria di San Pietro in Val d'Astico di Rotzo (Vicenza) L.	21 —
»	236736	Prebenda parrocchiale ecc., come la precedente	3 50

Roma, 1° settembre 1920.

[illegible]

(Elenco n. 9).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	557426	227 50	Pasotti *Rosina* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Zanetti Angela fu Antonio, dom. a Nave (Brescia)	Pasotti *Maria-Angela-Rosa*, ecc., come contro
P. N. 5 %	4995	205 —	Cucinotta Rosina, Paolina, *Paolo e Domenico* fu Consolato, minori, sotto la patria potestà della madre De Benedetto Rosina ved. Cucinotta, dom. a Reggio Calabria	Cucinotta Rosina, Paolina e *Paolo-Domenico* fu Consolato, minori, ecc., come contro
5 %	1.263.423	20 —	Lentini-Cusa *Giuseppa* fu Girolamo, nubile, dom. a Castelvetrano (Trapani)	Lentini-Cusa *Maria-Giuseppa* fu Girolamo, nubile, ecc., come contro
3,50 %	514046	126 —	Zorgno *Federico* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Sacco Cristina, ved. Zorgno, dom. a Torino	Zorgno *Giovanni-Federico*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

R. scuola dell'arte della medaglia

istituita alla dipendenza del Ministero del tesoro

MANIFESTO

È aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di 12 allievi nella R. scuola dell'arte della medaglia per il biennio scolastico 1920-921 e 1921-922, e per il conferimento di una borsa annuale di studio di L. 2400.

Coloro che aspirano di essere iscritti alla detta scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su carta da bollo da L. 2, da presentarsi o da farsi pervenire entro il 30 settembre 1920.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4° un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

I candidati, i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo nel prossimo ottobre presso la R. scuola dell'arte della medaglia in Roma (palazzo della R. zecca).

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in basso rilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

La borsa di studio di L. 2400 sarà conferita per l'anno scolastico 1920-921 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Roma, 30 luglio 1920.

Il direttore: *G. Romagnoli.*

Il segretario economo ff.: *P. Siri.*

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso

a due posti gratuiti di studio nel R. Istituto sordo-muti in Oneglia

Sono vacanti in questo Istituto due posti gratuiti per sordo-muti di nomina del Ministero dell'istruzione pubblica.

I concorrenti a detti posti, si maschi che femmine, devono presentare al Ministero dell'istruzione pubblica in Roma, non più tardi del 30 settembre prossimo i sottodescritti documenti:

1° domanda del padre o di chi per esso colla dichiarazione dell'obbligo di ritirare il figlio o la figlia ad istruzione compiuta o quando per motivi previsti dal regolamento ne venissero anzitempo dimessi;

2° copia d'atto di nascita comprovante che il concorrente abbia non meno di sette anni compiuti e non più di quattordici;

3° certificato medico debitamente vidimato comprovante la sordomutolezza;

4° certicato di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

5° certificato di sana e robusta costituzione;

6° certificato di attitudine all'istruzione;

7° certificato di povertà e stato di famiglia.

Oneglia, 1° agosto 1920.

Il presidente
avv. F. Bonavera.

Il segretario
Carlo Beraldi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*